



Seduta del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 71/2014 del 05/09/2014

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre in LATINA nella Sede Comunale,

Il Consiglio

1	DI GIORGI GIOVANNI	P	18	LUCANTONIO CORRADO	P
2	CALANDRINI NICOLA	P	19	CIRILLI FABIO	P
3	MALVASO VINCENZO	P	20	FUOCO MARCO	P
4	DI MATTEO IVANO	A	21	DE MARCHIS GIORGIO	P
5	IALONGO GIORGIO	P	22	PORCARI FABRIZIO	P
6	FURLANETTO FAUSTO	P	23	MANSUTTI MAURIZIO	P
7	ANZALONE MAURO	A	24	ZULIANI NICOLETTA	P
8	FRAGIOTTA PAOLO	A	25	MATTIOLI FABRIZIO	P
9	DI GIROLAMO MARINO	P	26	SARUBBO OMAR	P
10	COLUZZI GIUSEPPE	P	27	CARNEVALE ARISTIDE	A
11	TIERO RAIMONDO	A	28	COZZOLINO ALESSANDRO	P
12	CATANI ALESSANDRO	A	29	DE AMICIS ENZO	P
13	RIPEPI MARCELLO	P	30	FIORAVANTE MARCO	A
14	LODI ROBERTO	P	31	CHIARATO GIOVANNI	P
15	TONTINI FABIO	A	32	BRUNI CESARE	P
16	PATARINI MAURIZIO	P	33	PALOMBO ANDREA	P
17	BRACCHI LUCA	P			

Presiede CALANDRINI NICOLA
Assiste AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME



L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 09,30, nella sala delle adunanze del Comune di Latina, aperta al pubblico, convocato con appositi avvisi, affissione all'Albo Pretorio dell'O.d.G. da trattare nell'odierna seduta, e partecipazione al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in SECONDA convocazione.

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, alle ore 13,05, risultano:

Presenti n.25 Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi, Lodi, Patarini, Bracchi, Lucantonio, Cirilli, Fuoco, De Marchis, Porcari, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Chiarato, Bruni, Palombo)

Assenti n.08 (Di Matteo, Anzalone, Fragiotta, Tiero, Catani, Tontini, Carnevale, Fioravante)

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 il Segretario Generale: avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Gianluca Di Cocco, Giuseppe Di Rubbo, Alessandro Calvi, Michele Nasso e Rosario Cecere.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il **SECONDO** punto all'O.d.G. avente per oggetto: "approvazione regolamento IUC componente IMU aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014"

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Quirino Volpe, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, Dott. Quirino Volpe, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12, 13, 21, 26;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" emanato in attuazione della delega di cui sopra;

Visti in particolare l'art. 8 del citato D. Lgs. n. 23/2011 che ha istituito l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineano la disciplina;

Visto l'art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che sancisce: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU", disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 23/2011 citato, nel D. L. n. 201/2011,



convertito con modificazioni nella Legge n. 201/2011, nelle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'art. 1, commi 161-170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 direttamente o indirettamente richiamati dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i commi da 707 a 736 della Legge n. 147/2013 che hanno introdotto delle rilevanti modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria ed in particolare:

- l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune;

- non è stata riproposta la norma riguardante la maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale di 50,00 nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore, applicabile esclusivamente per gli anni 2012 e 2013;

- l'Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- non è dovuta l'imposta sui fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

- sono state introdotte nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione per gli enti non commerciali;

- è stato ridotto il moltiplicatore da applicare per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Visto l'art. 1 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014, n. 68 che al primo comma lettera c-bis ha introdotto il comma 728-bis all'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29 giugno 2012 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012 e di fissazione delle aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno d'imposta 2012;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22 ottobre 2013 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 maggio 2014 con la quale è stato aggiornato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, per effetto delle norme di legge sopravvenute dopo il 29 giugno 2012, applicabile per gli anni 2012-2013;

Constatato che l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" ed inoltre recita: "I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

Richiamati



- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, che dispone un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Rilevato che l'art. 2-bis del citato D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014 dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;

Richiamato, l'art. 13 del D. L. n. 201/2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, che:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento ed, al contempo, dispone che il Comune può modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in aumento ovvero in diminuzione, tale aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, riduce l'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dando facoltà al Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;

- al comma 9, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 1, commi 380-ter e 380-quater della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) introdotti dal comma 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014) relativi alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

Ritenuto, a fronte della stima della riduzione dei trasferimenti erariali derivanti dall'applicazione della normativa su richiamata, indispensabile mantenere l'aliquota di base, già stabilita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22 ottobre 2013, all'1,06 per cento;

Ritenuto, altresì, necessario aumentare l'aliquota di base prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, di 0,2 punti percentuali rispetto alla misura stabilita dall'art. 13, comma 7 del D. L. n. 201/2011, fissandola allo 0,6 per cento, come già stabilito con Deliberazione di C. C. n. 62 del 22 ottobre 2013, allo scopo di contribuire all'invarianza di risorse finanziarie, necessarie all'erogazione dei servizi essenziali per la cittadinanza;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che la suddetta detrazione si applica anche "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616" in virtù del novellato art. 13 del D. L. n. 201/2011;

Ritenuto opportuno, nell'attuale contesto recessivo, nell'ambito delle facoltà riconosciute al Comune dalla normativa citata, confermare le aliquote di base, già stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 62 del 22 ottobre 2013, per le sotto indicate fattispecie impositive:

- immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni ossia quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in via esclusiva per l'esercizio delle suddette attività, direttamente dallo stesso soggetto passivo: 0,91%;

- immobili locati con patti concordati: 0,76%;

Tenuto conto che l'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011, attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare all'abitazione



principale quella posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché quella posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in entrambi i casi a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che l'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce a ciascun ente impositore il potere di determinare la misura annua degli interessi dovuti a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e, quindi, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pone a carico degli enti locali l'onere di stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti ovvero non sono effettuati i rimborsi, stabilendo, in caso di inottemperanza, l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, pertanto, doveroso predisporre un Regolamento per la disciplina della IUC – componente IMU, applicabile nel Comune di Latina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per definire gli elementi sopra richiamati nonché per specificare in maniera più dettagliata gli aspetti già disciplinati dalla norma statale;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria;

Rimarcato che il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. continua a produrre i suoi effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta;

Visto l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che stabilisce la necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale e l'art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere della Commissione Bilancio;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), componente della IUC;

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2014:

- Aliquota di base: 1,06 per cento;

- Aliquota abitazione principale riguardante le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento;



- Aliquota immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni ossia quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in via esclusiva per l'esercizio delle suddette attività, direttamente dallo stesso soggetto passivo: 0,91 per cento;

- Aliquota immobili locati con patti concordati: 0,76 per cento;

Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2014:

a) per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

Di incaricare il Dirigente del Servizio Tributi per gli atti conseguenti e di procedere alla pubblicazione del Regolamento con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

=====

Relaziona il Consigliere Comunale **Fabio Cirilli** in qualità di Presidente della Commissione Consigliere Permanente Bilancio:

(Molto semplice la relazione, in quanto si tratta di un Regolamento che è rimasto assolutamente invariato. E' stato approvato in questi termini nello scorso anno fiscale e rimane sostanzialmente, non sostanzialmente, rimane perfettamente invariato rispetto all'anno scorso, quindi non c'è stata neanche una discussione, se vogliamo, sul Punto, in Commissione. C'è stato il voto il contrario del Partito Democratico e il voto favorevole di tutta la Maggioranza.)

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo del P.D. Alessandro **Cozzolino**:

(Semplicemente, come ha detto il consigliere Cirilli, non è cambiato nulla dalla Commissione alla proposta di Consiglio, quindi il Partito Democratico manterrà il voto già espresso in Commissione, con voto negativo.)

Il **Presidente** del Consiglio, Nicola **Calandrini**, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, **pone a votazione**, con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: "approvazione regolamento IUC componente IMU aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014"

L'**esito** della **votazione**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è il seguente:

Presenti n.25 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi, Lodi, Patarini, Bracchi, Lucantonio, Cirilli, Fuoco, De Marchis, Porcari, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis, Chiarato, Bruni, Palombo)

Assenti n.08 (Di Matteo, Anzalone, Fragiotta, Tiero, Catani, Tontini, Carnevale, Fioravante)

Astenuti n.01 (Palombo)

Contrari n.08 (De Marchis, Porcari, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, De Amicis)

Favorevoli n.16 (Di Giorgi, Calandrini, Malvaso, Ialongo, Furlanetto, Di Girolamo, Coluzzi, Ripepi, Lodi, Patarini, Bracchi, Lucantonio, Cirilli, Fuoco, Chiarato, Bruni)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama **approvata a maggioranza** ufficialmente, integralmente la su estesa **proposta** di deliberazione.

Il **Presidente** del Consiglio, Nicola **Calandrini**, **pone in votazione**, con il sistema della forma palese per alzata di mano, la **sospensione** della **seduta** e l'**aggiornamento** per le **ore 15,30** per consentire ai Revisori dei Conti di esprimere il parere sugli emendamenti presentati che, viene **approvata all'unanimità** dei presenti.



Sono le **ore 13,17**.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato come l'Originale

Il Presidente
Nicola Calandrini

Il Segretario Generale
Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, li 19 settembre 2014

F.to Istr. Amm.vo
Roberta Nardozi



SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- N° _____ Allegati. Pronto per le firme.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale.

l'Operatrice

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell'Ufficio



Mod DC. Nov00